



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica



GOOGLE EARTH: IMMAGINI SATELLITARI UTILIZZABILI COME PIENA PROVA IN GIUDIZIO

Con la sentenza n. 1604 del 25 settembre 2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (sezione II di Catanzaro), ha stabilito la piena utilizzabilità in giudizio dei fotogrammi scaricati dal sito Google Earth.

di **Antonio Ranieri** (redattore Mariangela Miceli)
PUBBLICO - AMMINISTRATIVO
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Publicato, Sabato 8 Dicembre 2018

Nuova svolta giurisprudenziale in tema di abusi edilizi. Nelle more della vicenda giudiziaria oggetto di esame, infatti, è stato possibile scoprire, grazie alle aerofotogrammetrie acquisite presso l'Amministrazione e alle immagini presenti sul programma Google Earth, che alcune opere edilizie abusive erano state realizzate successivamente alla domanda di sanatoria edilizia.

Il caso concreto

Il proprietario di un immobile abusivo aveva adito il T.A.R. di Catanzaro impugnando un'ordinanza demolitoria del Comune di Catanzaro con la quale l'Ente aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria che, in precedenza, era stato concesso, disponendo la demolizione delle opere abusive.

Il ricorrente deduceva in giudizio di aver presentato domanda di condono edilizio ai sensi della Legge n. 47 del 1958 sull'immobile colpito da provvedimento demolitorio. Tuttavia, per ottenere il condono ai sensi della richiamata Legge 47/85, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver ultimato la costruzione dell'opera entro il 1° ottobre dell'anno 1983.

Ebbene, a seguito delle indagini condotte con l'aiuto del sito Google Earth, l'Amministrazione resistente era riuscita a dimostrare in giudizio che alcune opere vertenti il permesso di costruire in sanatoria erano state ultimate dal ricorrente solamente dopo l'anno 2001.

Alla luce delle predette risultanze, il T.A.R. di Catanzaro, con sentenza n. 1604/2018, si pronunciava per il rigetto del ricorso confermando l'ordine di demolizione delle opere realizzate abusivamente, statuendo altresì che *“se una concessione edilizia è ottenuta in base ad una falsa o erronea rappresentazione della realtà, il Comune può esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l'atto, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse.”*

La Cassazione Penale sull'utilizzabilità dei fotogrammi di Google Earth

La Suprema Corte, in tema di reati in materia edilizia, si era già occupata della possibilità di utilizzare i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth” come piena prova in giudizio penale.

Con la sentenza n. 48178 del 19 ottobre 2017, infatti, gli Ermellini avevano chiarito che *“le immagini scaricate da “Google Earth” rappresentano fatti, persone o cose; pertanto costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 234, comma 1, cod. proc. pen., o 189, cod. proc. pen.”*

In sostanza, le immagini reperite dal software a firma di Google possono essere utilizzate al fine di provare fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza, ovvero fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali (cfr. art. 188 cod. proc. pen.). Ci si riferisce, naturalmente, alle immagini satellitari ottenute dal telerilevamento terrestre, fotografie aeree e dati topografici memorizzati in una piattaforma GIS.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, è innegabile che la tecnologia stia ricoprendo un ruolo sempre più determinante nell’ambito di siffatte vicende giudiziarie. Ad esempio, attraverso le richiamate pronunce dei Giudici di legittimità e, dunque, con il via libera all’utilizzo dei nuovi strumenti di prova, si potrà giungere a comprovare un certo stato dei luoghi o conservativo degli immobili.

E’ necessario ribadire, tuttavia, che nel regime processuale che ci compete, il Giudice resta il *peritus peritorum* e, pertanto, conserva la piena autonomia nell’ammissibilità e soprattutto nella valutazione dei mezzi di prova a sua disposizione.